



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Parere n. 3391 del 8 maggio 2020

Progetto:	<p><i>Parere Art.9 DM 150/07</i></p> <p>Impianto eolico denominato Parco eolico Montemilone (PZ), localizzato nel comune di Montemilone, e delle opere connesse ricadenti anche nei comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio e Venosa.</p> <p>Istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA regionale.</p> <p>ID_VIP 4184</p>
Proponente:	<p>Milonia S.r.l.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e i successivi decreti integrativi;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art.12, comma 2;

VISTA la nota prot.DVA U.0019854 del 04/09/2018 (acquisita con prot.CTVA.I.0003215 del 05/09/2018), con cui la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha:

- comunicato che con nota prot. MIL/100/98102 del 24.07.2018, acquisita al prot. n. 17229/DVA del 24.07.2018, la Società Milonia S.r.l. ha chiesto una proroga di quattro anni dei termini di validità del provvedimento di VIA espresso dalla Regione Basilicata oggetto della D.G.R. n. 1469 del 14.11.2013;
- rappresentato che tale istanza è stata rivolta all'Amministrazione statale in forza del nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017, che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW;
- evidenziato che Milonia Srl ha precisato che con D.G.R. n. 1618/2014 è stata stabilita una valenza temporale pari a cinque anni, ovvero fino al 14.11.2018, del provvedimento di VIA regionale ovvero della D.G.R.1469/2013, e ha riferito che l'opera, costituita da n. 20 aerogeneratori di potenza nominale unitaria pari a 3,00 MW e complessiva di 60,00 MW, è stata autorizzata con D.D. n. 150C.2014/D.00263 del 07.05.2014, la quale è stata poi modificata/integrata in ordine alla tempistica di

- realizzazione con diversi successivi provvedimenti e, da ultimo, con D.D n. 678 del 28.06.2017 è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 14.11.2018;
- rilevato che la Società proponente ha affermato l'impossibilità di rispettare i termini indicati nel provvedimento di VIA e nell'atto autorizzativo a causa dei ritardi nell'emissione del decreto inerente l'incentivazione delle fonti rinnovabili e nella definizione a livello locale di accordi bonari con i proprietari delle aree, ed in ragione della necessità di aggiornare il *lay-out* dell'impianto alla luce delle nuove tecnologie; a tale ultimo riguardo la Società ha evidenziato di aver presentato al Ministero dell'Ambiente un'istanza di verifica di applicabilità della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, in merito proprio ad una variazione del *lay-out* dell'impianto;
 - comunicato di aver chiesto, con nota prot DVA/17732 del 30.07.2018, alla Società proponente alcune integrazioni ed adempimenti di carattere tecnico ed amministrativo a perfezionamento dell'istanza di proroga che, con nota prot. MIL/106/98102/MS del 07.08.2018, acquisita con prot. DVA/18940 del 16.08.2018, Milonia Srl ha provveduto ad inviare, trasmettendo una relazione "Quadro Ambientale di Progetto Aggiornato" (documento A.17.26); la documentazione già esaminata in sede VIA dalla Regione Basilicata e relativi provvedimenti regionali; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di legge dal legale rappresentante, relativa al valore delle opere; l'avvenuto pagamento del contributo dovuto per la richiesta di riesame del provvedimento di VIA;
 - chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS se, alla luce degli aggiornamenti forniti dalla Società proponente sullo stato dei luoghi, si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale svolta dalla Regione Basilicata e conclusasi con l'emissione del provvedimento di VIA mediante deliberazione della Giunta regionale n. 1469 del 14.11.2013 e se vi siano, quindi, le condizioni per prorogare il provvedimento di VIA in questione;
 - dato atto che Milonia S.r.l. ha trasmesso con nota prot. MIL/106/98102/MS del 07.08.2018 copia della documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le più opportune determinazioni di competenza del detto Dicastero in merito alla richiesta di proroga;

VISTO il provvedimento di valutazione di impatto ambientale del Progetto relativo all'Impianto eolico denominato Parco eolico Montemilone (PZ), localizzato in agro del comune di Montemilone e opere connesse, di cui alla DGR della Regione Basilicata n. 1469/2013, modificata in relazione al profilo temporale con D.G.R. n. 1618/2014 (con ultimazione dei lavori prevista entro il 14.11.2018); ed esaminata la documentazione allegata;

CONSIDERATO e VALUTATO che la Commissione VIA-VAS ha preso in considerazione quanto Milonia Srl, sulla base delle risultanze delle indagini in sito effettuate, ha rappresentato circa le seguenti condizioni ambientali delle aree interessate dall'intervento, confrontate con quanto descritto nel SIA originario:

Atmosfera > nel SIA sono riportate le condizioni meteorologiche dell'area in esame, con particolare riguardo al regime anemologico. Il progetto non provoca nessun impatto sulla suddetta componente. Questa componente ambientale non ha subito variazioni rispetto a quanto descritto nel SIA, pertanto le considerazioni sviluppate nel SIA rimangono valide;

Ambiente idrico > Le tematiche inerenti le inondazioni e i processi di instabilità dei versanti sono contenuti rispettivamente nel Piano delle fasce fluviali e nel Piano delle aree di versante. Il sito in esame, non ricade tra le aree soggette a rischio di frana. Anche la cartografia del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Bacino del Fiume Bradano non evidenzia in loco aree di rischio idraulico. Anche le analisi effettuate nel recente studio idraulico del 2017 hanno evidenziato come le opere costituenti il parco non interferiscano con il comportamento dei canali afferenti al reticolo idraulico. Questa componente ambientale non ha subito variazioni rispetto a quanto descritto nel SIA, che rimane pertanto valido;

Suolo e sottosuolo > Le indagini effettuate hanno consentito di definire le condizioni geologiche, morfologiche ed idrogeologiche nonché le caratteristiche fisico – meccaniche generali dei terreni direttamente o indirettamente interessati dalle tensioni indotte dalle opere di progetto. Le risultanze indicano che non sussistono problemi geologico – tecnici di natura particolare che possano compromettere la stabilità dell'opera in progetto. Sono quindi confermate le conclusioni del SIA, ossia: I terreni affioranti nell'area di studio risultano rappresentati da rocce sciolte. In particolare, l'area del parco insisterà per ca. il 60% su depositi ciottolosi e/o conglomeratici e per ca. il 40% su sabbie medio – fini e/o limose. Dal punto di vista geomorfologico e idrogeologico si può affermare che la distanza della struttura in progetto da elementi morfologici di frana e/o scarpate naturali in genere è tale da far escludere fenomeni di instabilità degli aerogeneratori e delle loro

strutture fondali. La natura dei terreni (al di sotto dello spessore di coperture da asportare) mostra caratteristiche nel complesso soddisfacenti, con proprietà fisico – meccaniche discrete; Nei riguardi della sismicità dell'area, secondo l'O.P.C.M. n. 3274/2003, il territorio di Montemilone è ascritto in Zona 2 con un valore dell'accelerazione orizzontale ag/g compreso tra 0,15 e 0,25. Per quel che concerne l'uso del suolo, l'area del parco eolico ricade interamente in aree seminative non irrigue e secondo lo strumento urbanistico vigente in zona agricola (Zona E).

Ecosistemi, vegetazione, flora e fauna > Le indagini effettuate hanno riguardato soprattutto l'avifauna (uccelli e chiroteri) sebbene siano state indagate anche le altre componenti. Nell'area risultano presenti, da bibliografia, 95 specie di Uccelli di cui 66 nidificanti certe e 4 in modo probabile. Diciannove specie sono comprese nell'allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, di cui 13 nidificanti, 4 migratrici, 1 svernante e 1 estivante. Tra le specie in Direttiva il grillaio (*Falco naumanni*) e il lanario (*Falco biarmicus feldeggii*) assumono particolare interesse in quanto entrambe specie prioritarie. In generale, l'area assume particolare importanza conservazionistica per l'entità delle popolazioni nidificanti di grillaio, lanario, biancone, occhione, averla cenerina e calandra, tutte presenti con popolazioni cospicue. Le specie più abbondanti sono, in ordine decrescente, il grillaio, il gheppio, la poiana, il nibbio bruno, il biancone ed infine il lanario. Per l'area di Montemilone mancano totalmente studi che valutino la presenza e la consistenza dei flussi di migrazione dei rapaci diurni. Sulla base di alcune considerazioni preliminari legate alla posizione geografica dell'area e alle osservazioni faunistiche preliminari l'area non dovrebbe rappresentare un sito di migrazione a "collo di bottiglia". Per quanto concerne i mammiferi risultano presenti 33 specie. Sette specie sono comprese in allegato II della Direttiva Uccelli 92/43/CEE di cui 6 chiroteri: *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythi*, *Myotis capaccini* e *Myotis myotis*; e un carnivoro, il lupo (*Canis lupus*). L'insediamento di impianti eolici può impattare sia sulla chiroterofauna che sull'avifauna attraverso un'azione diretta (collisione degli animali in volo con le pale), che indiretta mediante il consumo di habitat utilizzati per il foraggiamento. Mentre il valore di questi ultimi è ben conosciuto e di recente descritto anche per il territorio nazionale, il rischio di collisione diretta non è stato finora valutato in Italia, anche se esistono numerose esperienze relative ad altri paesi europei e agli Stati Uniti. Dalle indagini effettuate tenuto conto della distanza tra il sito di nidificazione dei rapaci e quello dell'impianto eolico proposto fa sì che l'eventualità di transito e collisione con gli aerogeneratori sia molto bassa. Complessivamente si può quindi confermare quanto emerso nel SIA, non essendo intervenute modifiche significative per questa componente dal momento in cui è stato presentato il SIA.

Aspetti socio - economici e salute pubblica > I dati relativi a questa componente sono estratti dai censimenti ISTAT 2000-2001, risultano quindi alquanto datati; malgrado ciò, da una breve controllo con dati ISTAT più recenti, non risultano significative variazioni ed in genere sono in negativo (meno residenti, meno attività produttive, meno addetti, ecc.). Le interazioni dell'opera con la componente considerata evidenziano un coefficiente di occupazione del territorio in fase di esercizio assai basso, con valori inferiori al 2% dell'area di riferimento: l'area circostante mantiene le funzioni precedenti all'installazione degli aerogeneratori, come, ad esempio l'utilizzo per il pascolo di animali o per l'agricoltura, fatta eccezione delle aree destinate alle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, peraltro di superfici assai modeste. L'impatto su questa componente rimane pertanto invariato. Per quanto attiene alla salute pubblica si rimanda alle componenti rumore e vibrazione e radiazioni ionizzanti e non.

Rumore e vibrazioni > Nel progetto in esame non si sono riscontrati impatti sulla salute pubblica, sia per la rapida riduzione delle emissioni sonore a breve distanza dagli aerogeneratori e dalle stazioni elettriche, ma soprattutto perché i luoghi dei lavori sono extraurbani e, pertanto, l'esposizione dei non addetti agli stessi potrebbe essere solo occasionale e comunque non prolungata. La produzione delle vibrazioni è da ritenersi legata alla sola fase di cantiere. Si ritiene quindi di poter confermare quanto esposto nel SIA.

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti > Il progetto in esame produrrà onde elettromagnetiche (non ionizzanti) sia dai conduttori (interrati ed aerei) che dalle stazioni di trasformazione. Il rischio elettromagnetico per i cavidotti interrati può essere considerato basso e si esaurisce a pochi metri (3-5) dall'asse dei cavidotti, che sono comunque posati in aree lontane da abitazioni, dove difficilmente si può supporre una permanenza di persone per più di quattro ore/giorno. Il rischio elettromagnetico per le stazioni di trasformazione è basso, al perimetro delle stazioni le emissioni rientrano ampiamente nei limiti di legge, le stazioni sono inoltre posizionate in luoghi isolati, lontano da aree abitate. Quanto analizzato nel SIA presentato può sicuramente ritenersi ancora valido.

Paesaggio > Dal punto di vista geomorfologico, l'area sulla quale sarà installato l'impianto, include zone pianeggianti e piccole e medie alture, con pendenze più o meno accentuate, dalla quota media di poco superiore ai 300 m s.l.m. Il contesto paesaggistico è caratterizzato da un territorio a vocazione prettamente agricola, per

L'80% rappresentato da seminativi non irrigui. L'omogeneità dei suoli e le caratteristiche restringono la scelta delle colture: i seminativi, tipicamente a ciclo autunno-invernale, dominano la zona. Si riscontrano coltivazioni di grano duro, avena, orzo e foraggiere annuali. L'olivo è diffuso, insieme alle colture ortive, solo nelle aree attrezzate per l'irrigazione, limitate rispetto all'intero comprensorio. La vegetazione naturale è costituita da boschi di conifere e latifoglie, presenti in minima parte e lontano dall'ubicazione degli aerogeneratori. I campi destinati all'intervento non intercettano nessuna area archeologica, né aree di pregio naturalistico e/o paesaggistico, all'interno dell'area in cui sorgerà il parco. L'estensione del parco eolico nel suo complesso (soprattutto cavidotti interrati) fa sì che s'intercettino o si percorrano in diversi punti dei tratturi antichi, alcuni dei quali vincolati: molti di essi, però, risultano già notevolmente compromessi dall'azione dell'uomo per il passaggio di strade di viabilità pubblica (strade comunali, provinciali, statali). In ogni caso, secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'attraversamento dei tratturi succitati avverrà tramite tecnica no-dig, senza scavo, in teleguidata. La visibilità degli aerogeneratori è limitata ad un raggio di circa 4-5 km dal parco eolico. Dalle indagini effettuate si è potuto affermare che il parco eolico è nel complesso poco visibile, spesso si confonde con l'orizzonte o si pone dietro uno scenario che presenta, in primo piano, i tralicci e la linea ad altissima tensione già presenti sul territorio per il vettoriamento dell'energia. Il parco eolico sarà realizzato all'interno di un contesto già caratterizzato dalla presenza antropica. Si ritengono ancora valide le considerazioni espresse nel SIA;

CONSIDERATO e VALUTATO tuttavia, che la Commissione VIA e VAS, con il citato parere n. 3061/2019, è giunta ad affermare che la proroga VIA non dovrebbe essere concessa per le ragioni di seguito indicate:

- l'esito del procedimento ID VIP 4184 (avente ad oggetto la richiesta di proroga del provvedimento di VIA regionale n. D.G.R. 1469 della Regione Basilicata del 14 novembre 2013 modificato, in relazione al profilo temporale, con D.G.R. n. 1618/2014, con ultimazione dei lavori prevista entro il 14.11.2018), dipende dall'esito del procedimento ID VIP 3931 di Verifica di assoggettabilità a VIA della 'variante sostanziale' al progetto definitivo di costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato "Parco Eolico Montemilone (PZ)";
- all'esito del citato procedimento ID VIP 3931, la Commissione VIA-VAS ha espresso parere negativo all'esclusione dalla procedura di V.I.A. della citata 'variante sostanziale' al progetto definitivo di costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato "Parco Eolico Montemilone (PZ)", non essendo possibile escludere – sulla base degli elementi di valutazione oggetto di tale procedimento - che la variante al progetto in questione determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi, sicché, si è ritenuto che lo stesso dovesse essere sottoposto al procedimento di VIA (cfr. parere n. 2870 del 16 novembre 2018 e decreto DVA-DEC-2018_000483 del 10 dicembre 2018);
- l'esito del citato procedimento ID VIP 3931 di Verifica di assoggettabilità a VIA della descritta *variante sostanziale* al progetto definitivo dell'impianto in questione induce a ritenere che emergono apprezzabili e sostanziali variazioni delle condizioni ambientali di riferimento inerenti al progetto "Parco Eolico Montemilone (PZ)" rispetto a quanto precedentemente autorizzato dalla Regione Basilicata e valutato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'esito della Valutazione preliminare ID_VIP 4146 (cfr. nota DVA Registro Ufficiale U. 0016626 del 18/07/2018);
- inoltre:
 - il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. n. 31768 del 5.12.2018, ha espresso parere negativo in ordine alla proroga della VIA regionale (sulla base di quanto evidenziato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nota prot. 9380 del 2 novembre 2018 e dal Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del MIBAC con nota prot. 30421 del 21.11. 2018), ritenendo insussistenti i presupposti per la proroga per le seguenti ragioni: 1) mutamento del quadro normativo con specifico riferimento alla L.R. n. 54/2015; 2) esigenza di acquisire un quadro valutativo d'insieme che tenga conto della presenza del limitrofo parco eolico "Bel Lavello"; 3) presenza di rinvenimenti archeologici nell'area limitrofa a quella di progetto;
 - Milonia Srl ha ritenuto superabili tali rilievi, per le ragioni indicate nella nota datata 20.12.2018, acquisita con prot. CTVA.I0004528 del 21.12.2018. Con specifico riferimento alla presenza di interferenze con il parco eolico "Bel Lavello", Milonia Srl osserva che il rilevato mutamento della situazione circostante l'impianto eolico della Società proponente - a causa della presenza di

- interferenze con il limitrofo parco eolico "Bel Lavello" della Società Bel Lavello Vi. Gi. s.r.l. autorizzato dalla regione Basilicata con determina D.D.15ac.2016/d.00028 del 09/02/2016 (in corso di realizzazione) -, non dovrebbe ostacolare il rilascio della proroga richiesta, perché il progetto del parco eolico Montemilone ha ottenuto il giudizio favorevole di compatibilità Ambientale con D.G.R. 1469 del 14/11/2013 e l'autorizzazione unica con D.D. 150C.2014/D.00263 del 7/05/2014, prima del rilascio dei titoli autorizzativi in favore di Bel Lavello Vi.Gi. s.r.l., la quale ha ottenuto il titolo mediante un'autorizzazione unica a seguito di una conferenza di servizi cui era chiamata a partecipare ed esprimere il proprio parere anche la Soprintendenza. Peraltro, il progetto Montemilone fu valutato tenendo conto dell'interferenza di un analogo progetto eolico di Andromeda Srl, localizzato tra il parco Bel Lavello ed il parco Montemilone. Inoltre, la Società proponente ha evidenziato che la Soprintendenza si è limitata ad affermare che le sovrapposizioni tra i due parchi necessitano di ulteriori approfondimenti e non che la loro sussistenza sia di ostacolo al rilascio della proroga del provvedimento di VIA di cui alla D.G.R. 1469 del 14/11/2013;
- in relazione a tali problematiche, il giorno 25 gennaio 2019 si svolse un incontro presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla presenza dei rappresentanti di Milonia Srl e del MIBAC (assenti i rappresentanti della Regione Basilicata); i rappresentanti del MIBAC hanno affermato di aver esaminato la citata nota di Milonia Srl del 20.12.2018, rappresentando che avrebbero fornito riscontro, anche tenendo conto degli esiti della precedente istruttoria svolta in relazione alla verifica di assoggettabilità a VIA della variante proposta dalla medesima Società e del conseguente parere della Commissione VIA; nel corso del medesimo incontro, è stato rilevato che pende dinanzi al TAR Basilicata il ricorso r.g. n. 542/2018, avente ad oggetto la domanda avanzata da Milonia Srl al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti autorizzativi rilasciati in favore della società Bel Lavello Vi. Gi. nella parte in cui non hanno tenuto conto delle interferenze con il parco eolico Montemilone, precedentemente autorizzato, con particolare riferimento all'autorizzazione della costruzione e dell'esercizio degli aereogeneratori n. IDF12 e IDF13 di Bel Lavello Vi. Gi.; all'esito di tale riunione, si è stabilito di acquisire riscontri formali dal MIBAC e dalla Regione Basilicata in relazione ai profili di rispettiva competenza;
 - successivamente, il Ministero per il Beni e le Attività Culturali, con nota del Servizio V della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 10003057-PI del 31/01/2019 – tenuto conto del parere del Servizio II della medesima Direzione Generale e valutate le osservazioni presentate da Milonia s.r.l. – ha confermato il parere negativo di cui alla sopra citata nota prot. 31768 del 05/12/2018, rappresentando che: - le argomentazioni poste a base dell'istruttoria avente ad oggetto il procedimento di assoggettabilità a VIA della Variante al progetto definitivo autorizzato con D.D. dell'Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 150C.2014/D.00263 del 07/05/2014, vanno confermate in relazione al procedimento inerente alla richiesta di proroga avanzata da Milonia Srl in data 24/07/2018; - ciò in quanto, dal rilascio del provvedimento di VIA regionale sono intervenute variazioni significative ai fini della verifica dell'impatto delle opere sulla tutela del patrimonio culturale essendo mutato il quadro normativo (la L.R. 54/2015, intervenuta nel frattempo, individua aree e siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso l'analisi di buffer di rispetto da attenzionare); tali interferenze hanno un'incidenza sulla tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico ed archeologico che va analizzata attraverso un nuovo studio di impatto ambientale; è mutata la situazione al contorno a causa della presenza di interferenze con il limitrofo parco eolico "Bel Lavello" della Società Bel Lavello Vi.Gi. s.r.l., autorizzato dalla Regione Basilicata con determina D.D. 15ac.2016/d.00028 del 09/02/2016 ed in corso di realizzazione; i recenti rinvenimenti archeologici nell'area limitrofa a quella di progetto introducono nuovi elementi di cui non si è potuto tenere conto nelle precedenti valutazioni e che rappresentano una variazione significativa ai fini della verifica dell'impatto delle opere sulla tutela del patrimonio archeologico; per quanto attiene al mutamento del quadro normativo con specifico riferimento alla L.R. n. 54/2015 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010" (in vigore dal 31 dicembre 2015) e alle modifiche introdotte dall'art. 43 della L.R. n. 38/2018, è stato evidenziato che il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Basilicata n. 38 del 22/11/2018, recante "Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in

- materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata", individuando, tra le altre, varie disposizioni in materia di impianti eolici e FER che contrastano con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, in violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione; - in ogni caso, in assenza delle linee guida finalizzate ad una corretta applicazione del principio sancito al comma 1 del medesimo art. 43 della L.R. n. 38/2018 (uno degli articoli oggetto di impugnativa), le disposizioni introdotte dall'art. 43 della L.R. n. 38/2018 non trovano applicazione, lasciando immutata la validità dei criteri definiti nelle Linee guida di cui all'allegato A) e C), nonché negli elaborati di cui all'allegato B) di cui all'art. 2 della L.R. n. 54/2015 (al quale fa riferimento il parere della Soprintendenza competente per territorio);
- la Regione Basilicata, con nota del 5 aprile 2019 (acquisita con prot.DVA.I 0008826 del 5.4.2019), ha rappresentato di aver esaminato le deduzioni fornite da Milonia Srl con nota del 20 dicembre 2018; ha affermato di non essere competente in relazione alle eccezioni inerenti al parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con prot. 9380 del 2 novembre 2018; ha rilevato che l'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, muovendo dai rilievi della citata Soprintendenza, con nota n. prot. 0196988/23AD del 22 novembre 2018, ha sospeso il procedimento in attesa degli esiti del procedimento di VIA; ha rappresentato di essersi costituita nel giudizio pendente dinanzi al TAR per la Basilicata avente ad oggetto le interferenze con il limitrofo parco "Bel Lavello" della Società Bel Lavello Vi.Gi. srl;

CONSIDERATO e VALUTATO che, alla luce dei dati e delle valutazioni che precedono – a prescindere dalla presenza di interferenze con il limitrofo parco eolico "Bel Lavello" della Società Bel Lavello Vi.Gi S.r.l. autorizzato dalla Regione Basilicata con determina D.D. 15ac.2016/d.2008 del 09/02/2016 (e, quindi, successivamente al parco eolico della Società proponente) –, con il citato parere n. 3061/2019, la Commissione VIA e VAS, ha ritenuto che nel corso dell'istruttoria fossero emersi elementi (inerenti alle descritte modifiche normative e a ritrovamenti archeologici nell'area limitrofa a nord-ovest dell'impianto in progetto) che, unitamente all'esito negativo del sopra descritto procedimento di assoggettabilità a V.I.A., inducevano a ritenere che il progetto dovesse essere sottoposto ad una nuova procedura di V.I.A.;

CONSIDERATO che, a seguito della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 29 luglio 2019 recante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l.n. 241/1990 (sulla base del citato parere n. 3061/2019 della Commissione VIA e VAS), Milonia Srl ha inviato la nota datata 8 agosto 2019 (acquisita con prot.DVA.I.0021061 dell'8.8.2019) recante le proprie osservazioni al riguardo;

CONSIDERATO E VALUTATO che dalla citata nota di Milonia Srl dell'8 agosto 2019 emerge, in particolare, che:

- in relazione all'istanza di verifica di assoggettabilità della citata variante sostanziale al progetto definitivo di costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato "Parco Eolico Montemilone (PZ) e ai conseguenti provvedimenti, il 15 febbraio 2019, Milonia Srl ha proposto ricorso (RG n. 110/2019) dinanzi al TAR per la Basilicata per chiedere l'annullamento della Determina prot. n. 483 del 10 dicembre 2018 del Direttore Generale della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (con cui è stato deciso di assoggettare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale il progetto "Parco eolico Montemilone PZ – Potenza complessiva 60 MW") e del richiamato parere n. 2870 del 16 novembre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, costituente parte integrante della determina direttoriale prot. n. 483/2018, con il quale la Commissione ha espresso "*parere negativo all'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto relativo alla variante sostanziale al progetto Parco Eolico Montemilone (PZ)*" e degli atti ad essi presupposti;
- in relazione all'istanza di proroga del provvedimento di VIA regionale n. D.G.R. 1469 della Regione Basilicata del 14 novembre 2013 (modificato, in relazione al profilo temporale, con D.G.R. n. 1618/2014, con ultimazione dei lavori prevista entro il 14.11.2018), il 4 febbraio 2019 Milonia Srl ha proposto ricorso (RG n. 108/2019) dinanzi al TAR per la Basilicata per chiedere l'annullamento del

parere prot. n. 0031768-P del 5 dicembre 2018 della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, Sezione V, del Ministero dei beni e delle attività culturali (con il quale la Direzione ha ritenuto non sussistenti i presupposti indispensabili per confermare le valutazioni già effettuate in merito al Progetto "Parco eolico Montemilone" nell'ambito della VIA regionale), della nota prot. n. 9380 del 2 novembre 2018, conosciuta per estratto con la comunicazione del parere prot. n. 0031768-P del 5/12/2018 il 5 dicembre 2018, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata (con la quale la Soprintendenza ha espresso parere negativo sulla sussistenza dei presupposti per la proroga richiesta), della nota prot. 30421 del 21 novembre 2018, conosciuta per estratto con la comunicazione del parere prot. n. 0031768-P del 05/12/2018 il 5 dicembre 2018, del Servizio II "scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali (nella parte in cui ha espresso parere negativo alla richiesta di proroga di validità del provvedimento di VIA regionale);

CONSIDERATO e VALUTATO che con la citata nota dell'8 agosto 2019 Milonia Srl ha fornito le proprie osservazioni tendenti a contestare le ragioni poste a base del parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3061 del 5 luglio 2019, basato sul mutamento del quadro normativo con specifico riferimento alla L.R. n. 54/2015; sulla presenza di "*rinvenimenti archeologici nell'area limitrofa a nord-ovest dell'impianto di progetto*"; sull'*"esito negativo del [...] procedimento di assoggettabilità a V.I.A."*;

CONSIDERATO e VALUTATO, all'esito di un approfondito esame degli elementi di valutazione acquisiti nel corso del procedimento e, da ultimo, forniti da Milonia Srl con la citata nota dell'8 agosto 2019, che il parere di questa Commissione VIA-VAS n. 3061/2019 debba essere riconsiderato in quanto:

- relativamente al mutamento del quadro normativo, con specifico riferimento alla L.R. Basilicata n. 54/2015, entrata in vigore *medio tempore*, va considerato che il parere negativo n. 3061/2019 è stato espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sulla base del parere negativo del Mibact prot. n. 31768/2018, a sua volta adottato sulla base di quanto evidenziato dalla Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nota prot. 9380 del 2/11/2018 e dal Servizio Scavi II con nota prot. 30421 del 21.11.2018, ma, dagli atti del procedimento emerge:
 - o in relazione ai beni di rilievo paesaggistico-culturale, che la Soprintendenza ha definito Vallone Castagnavallone Cugno Lungo ed il centro abitato di Montemilone, come "*siti non idonei*", applicando degli indici di buffer (rispettivamente, di 500 ml e 5000 ml) superiori a quelli previsti dalle norme di legge applicabili al caso di specie; in particolare, con riferimento al Vallone, l'indicazione della zona di rispetto di 150 mt è contenuta nell'art. 142, co. 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004, applicabile *ratione temporis* al caso di specie; infatti, la previsione di un'area di buffer più ampia è stata inserita nell'all.to C della L.R. n. 54/2015, il quale ha previsto una fascia di rispetto che va da 151 mt fino a 500 mt; in sostanza, l'Amministrazione precedente può decidere discrezionalmente la fascia di buffer da considerare non idonea all'istallazione degli aerogeneratori all'interno dei valori minimo e massimo stabiliti dal legislatore regionale; nel caso di specie la Soprintendenza regionale ha applicato la soglia massima di buffer pari a 500 mt ma non ha fornito una specifica motivazione in ordine alla scelta operata; quindi, anche tale profilo di asserita incompatibilità della fascia di buffer con l'intervento in esame risulta opinabile ai fini della concessione della proroga della VIA. Con riferimento al centro abitato di Montemilone, è dubbio che il buffer applicabile rientri nella fattispecie "*bene monumentale*" di cui al punto 1.2. "*Beni monumentali*" dell'All.to A della L.R. n. 54/2015 e, quindi, sia soggetto alle prescrizioni di buffer in esso contenute. A ciò va aggiunto che, con riguardo ai buffer applicati dalla Soprintendenza ai beni paesaggistici e architettonici, la L.R. Basilicata n. 38/2018, all'art. 43, ha modificato l'all.to A della L.R. 54/2015 e ha previsto che "*1. I Buffer di cui al punto 1.2 Beni monumentali 1.4 Beni paesaggistici: in riferimento a laghi ed invasi artificiali, fiumi, torrenti e corsi d'acqua, centri urbani, centri storici, 2.4 Rete Natura 2000, così come individuati e definiti nell'Allegato A della legge regionale n. 54/2015 e ss.mm.ii., trovano applicazione esclusivamente nelle aree territoriali visibili dal bene monumentale vincolato se l'impianto FER in progetto non risulta in correlazione visiva con lo stesso bene vincolato da punti di vista privilegiati. La Giunta regionale acquisito il parere vincolante del*

Comitato Tecnico Paritetico istituito dal protocollo di intesa tra Regione MIBACT-MATM, ai sensi dell'art. 145, comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida finalizzate ad una corretta applicazione del principio sancito al comma 1 del presente articolo. Ma, in concreto, non sono state ancora adottate le linee guida da parte dell'Amministrazione regionale, utili ai fini dell'applicazione della citata normativa. Per completezza, avuto riguardo alle osservazioni della Società proponente, va osservato che il fatto che la L.R. Basilicata n. 38/2018 sia stata impugnata dallo Stato, su proposta del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, innanzi alla Corte Costituzionale, allo stato, non comporta effetti sull'istanza di proroga presentata da Milonia s.r.l., posto che il mero avvio di un giudizio di costituzionalità non sospende l'efficacia e l'applicabilità della contestata legge regionale;

- in relazione alla rilevanza archeologica dell'area interessata dall'intervento del parco eolico Montemilone la Soprintendenza non ha individuato specifiche aree vincolate sotto il profilo archeologico ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP mentre, ha rilevato un'interferenza del cavidotto in progetto con i tracciati dei tratturi n. 20, 23, 22, 45 e 61 oggetto di vincolo archeologico ai sensi del D.M. 22/12/1983. La stessa Soprintendenza ha osservato come, con riguardo al tratturo n. 20, l'attraversamento trasversale dello stesso "può essere autorizzato con specifiche prescrizioni"; con riguardo agli altri tratturi, "laddove sia avvenuta la trasformazione in strade asfaltate precedentemente alla data del citato D.M. di vincolo, la Società proponente dovrà produrre i relativi decreti di provincializzazione". Da ciò, fatte salve diverse valutazioni dell'Amministrazione competente, sotto il profilo di specifica competenza di questa Commissione, è dubbio che si possa trarre il convincimento che le aree in questione presentino un rilievo di carattere archeologico preclusivo della proroga della VIA. La Soprintendenza ha rilevato anche l'esistenza di beni tutelati ope legis, ai sensi dell'art. 10, co. 1, D.Lgs. 42/2004 ed, in particolare, l'esistenza di una necropoli altomedievale in località Spagnoletti/Masseria Carretta ed un deposito archeologico in località Portarino. Tali beni sono stati però rinvenuti, rispettivamente, in un'area identificata "a nord-ovest degli aerogeneratori 1-5" e "poco più a nord" della prima sicché, in base alla documentazione prodotta nel corso del procedimento, si può ragionevolmente ritenere che l'area dall'intervento non sia interessata dai ritrovamenti archeologici indicati;
- alla luce di quanto sopra, fatte salve eventuali diverse valutazioni dell'Amministrazione competente, sotto il profilo di specifica competenza di questa Commissione, si dubita che possa costituire ostacolo alla concessione della richiesta proroga della VIA il fatto che: - in relazione ai beni paesaggistici, la Soprintendenza abbia rilevato l'esistenza di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004, limitatamente al Vallone Castagna-vallone Cugno Lungo ed alla relativa fascia di rispetto pari a 150 metri, ai sensi dell'art. 142, co. 2, lett. c), del D.lgs. 42/2004; - riguardo ai beni architettonici, la Soprintendenza abbia rilevato l'esistenza dei beni culturali, riconosciuti ai sensi degli artt. 10 e 45 D.lgs. 42/2004, Masseria Casone (vincolo D.M. 08/10/92) e Masseria Torre di Quinto (vincolo D.M. 08/10/92) e dei beni culturali *ope legis*, ai sensi dell'art. 10, co. 1, D.lgs. 42/2004, costituite da chiese presenti nel centro abitato di Montemilone, rispetto ai quali non si rinvennero interferenze;
- con particolare riferimento alla presenza di rinvenimenti archeologici nell'area limitrofa a quella di progetto, questa Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha fatto riferimento alla nota prot. 9380 del 2/11/2018 della Soprintendenza Basilicata ma, da un più approfondito esame della documentazione oggetto del procedimento – fatta salva ogni eventuale diversa valutazione dell'Amministrazione competente in materia -, va rilevato che gli asseriti recenti rinvenimenti sembrano riguardare le zone limitrofe e non l'area direttamente interessata dal progetto del parco eolico Montemilone;
- riguardo all'esito negativo del procedimento di assoggettabilità a VIA, questa Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto di non concedere la proroga richiesta da Milonia Srl anche in ragione del fatto che il procedimento di *screening* VIA della variante sostanziale di progetto del Parco eolico Montemilone si è concluso nel senso di assoggettare il progetto variato ad una nuova valutazione di impatto ambientale. Tuttavia, al riguardo va considerato che:
 - i due procedimenti indicati, seppure entrambi attinenti al progetto del parco eolico in esame, sono distinti l'uno dall'altro; da un lato, infatti, Milonia Srl ha proposto istanza di proroga dei

- propri titoli autorizzativi al fine di garantire la necessaria continuità degli stessi; dall'altro, in relazione ad una specifica variante, la medesima Società ha chiesto l'avvio del procedimento di screening VIA;
- o quindi, a prescindere dal fatto che il provvedimento di assoggettamento a VIA oggetto del decreto 483 del 10.12.2018 ed il presupposto parere della Commissione VIA-VAS n. 2870 del 16/11/2018, sono stati impugnati da Milonia Srl dinanzi al TAR per la Basilicata (RG n. 110/2019), deve ritenersi che il provvedimento di assoggettamento a VIA - emesso in un procedimento amministrativo diverso rispetto a quello di proroga della VIA regionale -, non costituisce un elemento decisivo per negare la proroga della VIA regionale, la quale va valutata autonomamente e, ovviamente, attiene al progetto già autorizzato alla Società proponente;

CONSIDERATO e VALUTATO, in conclusione, limitatamente ai profili di competenza della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e fatte salve eventuali diverse valutazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a modifica del parere negativo n. 3061/2019, si ritiene che possa essere concessa la proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA espresso dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1469 del 14/11/2013, come modificata in relazione al profilo temporale con D.G.R. n. 1618/2014 (con ultimazione dei lavori prevista entro il 14.11.2018);

CONSIDERATO e VALUTATO che l'istanza di proroga è tempestiva in quanto presentata con nota prot. MIL/100/98102 del 24.07.2018 (acquisita al prot. n. 17229/DVA del 24.07.2018) e, quindi, prima della scadenza fissata con D.G.R. n. 1618/2014, con la quale è stata stabilita una valenza temporale pari a cinque anni, ovvero fino al 14.11.2018, del provvedimento di VIA regionale ovvero della D.G.R.1469/2013; infatti, l'opera, costituita da n. 20 aerogeneratori di potenza nominale unitaria pari a 3,00 MW e complessiva di 60,00 MW, è stata autorizzata con D.D. n. 150C.2014/D.00263 del 07.05.2014, la quale è stata poi modificata/integrata in ordine alla tempistica di realizzazione con diversi successivi provvedimenti e, da ultimo, con D.D n. 678 del 28.06.2017 è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori avrebbe dovuto avvenire entro il 14.11.2018;

CONSIDERATO e VALUTATO che l'istanza di proroga è motivata in quanto la Società proponente ha affermato l'impossibilità di rispettare i termini indicati nel provvedimento di VIA e nell'atto autorizzativo a causa dei ritardi nell'emissione del decreto inerente l'incentivazione delle fonti rinnovabili, nella definizione a livello locale di accordi bonari con i proprietari delle aree, ed in ragione della necessità di aggiornare il *lay-out* dell'impianto alla luce delle nuove tecnologie;

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ESPRIME

parere favorevole alla richiesta di proroga di quattro anni del termine di validità del provvedimento di VIA espresso dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1469 del 14/11/2013, come modificata in relazione al profilo temporale con D.G.R. n. 1618/2014 (con ultimazione dei lavori prevista entro il 14.11.2018), relativo all'Impianto eolico denominato "Parco eolico Montemilone (PZ), localizzato in agro del comune di Montemilone, e delle opere connesse ricadenti anche nei comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio e Venosa.

	<i>FAVOREVOLE</i>	<i>CONTRARIO</i>	<i>ASSENTE</i>	<i>ASTENUTO</i>
Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	X			

	<i>FAVOREVOLE</i>	<i>CONTRARIO</i>	<i>ASSENTE</i>	<i>ASTENUTO</i>
Avv. Luca Di Raimondo (Coordinatore Sottocommissione VAS)	X			
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	X			
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	X			
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	X			
Prof. Saverio Altieri				
Prof. Vittorio Amadio	X			
Dott. Renzo Baldoni	X			
Avv. Filippo Bernocchi	X			
Ing. Stefano Bonino	X			
Dott. Andrea Borgia		X		
Ing. Silvio Bosetti	X			
Ing. Stefano Calzolari	X			
Cons. Giuseppe Caruso				
Ing. Antonio Castelgrande	X			
Arch. Giuseppe Chiriatti	X			
Arch. Laura Cobello			X	

	<i>FAVOREVOLE</i>	<i>CONTRARIO</i>	<i>ASSENTE</i>	<i>ASTENUTO</i>
Prof. Carlo Collivignarelli				
Dott. Siro Corezzi		X		
Dott. Federico Crescenzi	X			
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	X			
Cons. Marco De Giorgi	X			
Ing. Chiara Di Mambro			X	
Ing. Francesco Di Mino	X			
Ing. Graziano Falappa			X	
Arch. Antonio Gatto				
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	X			
Prof. Antonio Grimaldi				
Ing. Despoina Karniadaki	X			
Dott. Andrea Lazzari	X			
Arch. Sergio Lembo	X			
Arch. Salvatore Lo Nardo	X			
Arch. Bortolo Mainardi			X	

	<i>FAVOREVOLE</i>	<i>CONTRARIO</i>	<i>ASSENTE</i>	<i>ASTENUTO</i>
Avv. Michele Mauceri			X	
Ing. Arturo Luca Montanelli	X			
Ing. Francesco Montemagno	X			
Ing. Santi Muscarà	X			
Arch. Eleni Papaleludi Melis	X			
Ing. Mauro Patti	X			
Cons. Roberto Proietti	X			
Dott. Vincenzo Ruggiero	X			
Dott. Vincenzo Sacco				
Avv. Xavier Santiapichi	X			
Dott. Paolo Saraceno	X			
Dott. Franco Secchieri	X			
Arch. Francesca Soro	X			
Dott. Francesco Carmelo Vazzana				
Ing. Roberto Viviani				

Il Segretario della Commissione

Avv. Sandro Campilongo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Presidente

Ing. Guido Monteforte Specchi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)